

Attività Assistenziali Medici dentro Rete Formativa
CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA
RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
CHIRURGIA GENERALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

Fondazione Istituto Giglio di Cefalù, C. F./Partita IVA 05205490823, con sede in Cefalù (PA), via C/da Pietrapollastra, in persona del Presidente, Rappresentante Legale Dott. Victor Mario Di Maria, e domiciliato per la carica in Cefalù (PA), C/da Pietrapollastra, di seguito Struttura Ospitante;

VISTI

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- L'art. 6, co.2 del D.Lgs n. 502/1992 e sue ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 368/1999;
- Il D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii.; (*da utilizzare per l'attività assistenziale*)
- Il Decreto n. 270/2004;
- L'art. 300 della Legge n. 266/2005;
- L'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Il vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo
- Il D.I. n. 68/2015;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- La Legge n. 24/2017;
- Il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo;
- Il Regolamento di cui al D.R. n. 2015/2019 per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa;
- Il decreto di autorizzazione al rinnovo del Direttore della Scuola di Specializzazione del 25/03/2025;
- Vista la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 30/06/2025;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021, n. 07/05;
- Che per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- Che le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
- Che oggetto del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di specializzazione di per sé ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa.
- Che le strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari;

- Che le strutture di sede e quelle collegate devono essere necessariamente accreditate dall'Osservatorio Nazionale nonché accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- Che le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;
- Che la Scuola di specializzazione può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private (dette **strutture complementari**) per utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede;
- Che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- Che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale**, sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Scopo

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** individua la **Fondazione Istituto Giglio di Cefalù (U.O. Chirurgia Generale)** come Struttura **complementare** da inserire nella rete formativa, di tipologia di specialità diversa/analoga della/alla Struttura di Sede, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

Art. 3 – Luoghi tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi di diagnosi, cura e prevenzione, le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi, secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature e delle dotazioni necessarie ad effettuare l'attività professionalizzante, nonché gli ausili didattici esistenti.

Art. 4 – Impegni struttura ospitante

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico-Specialistica e dell'omologo Osservatorio Regionale, di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 368/99, rispettivamente;
- a rispettare:
 - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
 - la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali e sanitarie, ovvero delle attività intellettuali, siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto e/o di ambulatori, ovvero di dotazioni strutturali, adeguati alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente inserita nella rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno, comunque, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzo del logo dell'Università, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.

La Struttura Ospitante, ai fini degli adempimenti relativi alla compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi dell'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, provvede a fornire, annualmente, l'elenco dei dirigenti medici che svolgeranno l'attività di tutor, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascuno, che verranno inseriti nel database CSA dell'Università, con riferimento alla presente convenzione, come incarichi a titolo gratuito.

Art. 5 - Rapporti Università e personale della struttura ospitante

L'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del personale della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi previo affidamento, a titolo gratuito, di docenza a contratto conformemente alla normativa vigente, ovvero del personale strutturato per lo svolgimento delle attività di tutorato.

I rapporti tra il personale della Struttura Ospitante e l'Università restano disciplinati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. n. 2015/2019 e dal "Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria", adottato con D.R. n. 24/2025;

Art. 6 - Obiettivi tirocinio

Lo Specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 7 – Orario

Gli specializzandi svolgono la propria attività professionalizzante per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno e, con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico, fermo restando il conseguimento dei 60 CFU annui che includono la didattica frontale.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale della Struttura Ospitante. Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato comunica gli esiti di tale controllo al Direttore della Scuola.

Art. 8 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale.

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura medesima.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Adempimenti

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nella/nel **U.O. Chirurgia Generale** della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate al responsabile della Struttura Ospitante per gli adempimenti consequenziali. In particolare, quest'ultima, dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato provvede ad accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

Art. 10 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La Struttura Ospitante, conseguentemente, tiene indenne l'Università e il medico specializzando da ogni adempimento delle obbligazioni che dovessero sorgere per il risarcimento di eventuali danni riconducibili ai predetti rischi.

Art. 11 – Modalità tirocinio

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formativa e delle prestazioni pratiche di natura assistenziale e sanitaria, che dovranno essere svolte dallo specializzando, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. n. 341/90, del D.M. 11 maggio 1995, del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché del D.L. n. 68/2015.

E' demandata alla personale responsabilità del Referente della Struttura Ospitante cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito della/del **U.O.**, anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile della/del **U.O.** risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del tutor e la supervisione del Direttore della/del **U.O.**

Art. 12 - Monitoraggio

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e delle prestazioni, concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i responsabili della Struttura Ospitante, devono essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (cfr. All.3 D.L. 402/2017).

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

A tal fine, la Struttura Ospitante si impegna, per quanto nelle proprie disponibilità tecniche ed amministrative, a conferire sul sistema informativo predisposto dall'Università degli studi di Palermo ogni informazione utile a popolare il Libretto-diario, di cui all'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, di ogni medico in formazione specialistica frequentante.

Art. 13 - Identificazione

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni preventive, o diagnostiche o terapeutiche. A tal fine, la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo dispositivo di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

Art. 14 - Durata

La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in **Chirurgia Generale** e decorre per un periodo di **5** anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

Art. 15 - Oneri e risoluzione rapporto

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo; dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.



La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

Art. 16 – Trattamento dati

L'Università e la Struttura Ospitante, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 101/2018) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Aggiornamento normativo

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, della legislazione in materia e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana.

Art. 19 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 20 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Palermo, lì

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina della/del (Prof.Marcello Ciaccio)

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Struttura Ospitante

Fondazione Istituto Giglio di Cefalù

Il Rappresentante Legale

Dott. Victor Mario Di Maria

ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in **Chirurgia Generale**

e

l'Ente..... Fondazione Istituto Giglio di Cefalù,

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
2. Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola... **Chirurgia Generale**, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
3. Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
4. L'Ente Fondazione Istituto Giglio di Cefalù è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
5. Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
6. Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.

In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);

7. Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
8. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
9. Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);

10. sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
11. saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell' esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
12. Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell' esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
13. Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
14. il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
15. Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
16. Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
18. Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione. In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
19. Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.